

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI BUSSI, LOERO E CAVAZZA. — *Autorizzazione alla Cassa cooperativa di credito dell'Associazione di previdenza e mutuo soccorso tra il personale delle strade ferrate italiane con sede in Bologna ad assumere la denominazione di « Cassa Nazionale dei ferrovieri ».*

La « Cassa cooperativa di credito dell'Associazione di previdenza e mutuo soccorso fra il personale delle strade ferrate italiane » con sede in Bologna, è autorizzata ad assumere la denominazione di « Cassa Nazionale dei ferrovieri ».

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI BATTELLI E VENCESLAO AMICI. — *Sulle costruzioni asismiche.*

Art. 1.

Il ministro dei lavori pubblici è incaricato di formare entro l'anno 1915 un elenco di quelle zone che, per la loro storia sismica e condizione geologica, debbono considerarsi come maggiormente esposte al pericolo di gravi terremoti.

Art. 2.

Saranno stabilite delle norme costruttive generali che, senza alterare notevolmente il costo degli edifici, nè contrastarne il lato artistico, servano ad evitare in gran parte i danni funesti che il terremoto arrecerebbe in quelle località.

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI BERENINI, RAIMONDO, BELOTTI, DELLO SBARBA, BETTONI, AGNELLI, BELTRAMI, MONTAUTI, FACCHINETTI, CELLI, GIACOMO FERRI, PAVIA, IVANOE BONOMI, CRE-DARO, MEDICI, CAVAGNARI, BASILE, VALENZANI, SIGHIERI, DUGONI, CANEPA, MARANGONI, CENTURIONE, DE CAPITANI D'ARZAGO, PAOLO BONOMI, MALLIANI, BENAGLIO, SOGLIA, ARRIGONI DEGLI ODDI, GALLENGA, FERA, SIOLI-LEGNANI, BISSOLATI, BORROMEO, CAMERONI, CUGNOLIO, FIAMBERTI. — *Per disciplinare le case da giuoco nelle stazioni balneari, termali e climatiche.*

Art. 1.

I circoli di divertimento, sotto qualsiasi denominazione, esistenti nelle stazioni balneari, termali e climatiche, possono, alle condizioni stabilite dalla presente legge,

essere autorizzati a tenere giuochi d'azzardo fra i soci.

Art. 2.

Il circolo, che intende tenere tali giuochi, deve chiederne l'autorizzazione al ministro dell'interno, il quale potrà concederla previo parere motivato del Consiglio comunale del luogo sulla convenienza della concessione e sulla moralità delle persone, che, a sensi dell'articolo 6, dovranno assumere la responsabilità della gestione.

Art. 3.

Il Consiglio comunale potrà anche indicare le condizioni speciali, che, oltre le generali stabilite dalla legge, ritenesse opportuno per considerazioni locali, fossero imposte al concessionario.

Art. 4.

Il decreto di autorizzazione determinerà, tenuto conto delle particolari condizioni del luogo e della importanza dell'esercizio, la durata della concessione e conterrà l'elenco dei giuochi autorizzati, le condizioni di ammissione nelle sale da giuoco, l'orario d'apertura e di chiusura, la tassa da pagarsi dal concessionario, le norme per rendere possibili e agevoli la sorveglianza e il controllo degli agenti della pubblica amministrazione e il modo di esazione dei prelevamenti previsti dall'articolo 9. Ai minorenni sarà fatto assoluto divieto di entrare nelle sale da giuoco.

Art. 5.

L'esercizio della concessione non potrà essere autorizzato che per il periodo della attività normale delle stazioni balneari, termali e climatiche e mai per una durata eccedente i quattro mesi per ogni anno.

Art. 6.

Il circolo concessionario dovrà essere amministrato e rappresentato da un direttore e da un Consiglio di direzione di tre membri almeno. Essi devono possedere la cittadinanza italiana, essere maggiori di età e godere di tutti i diritti civili e politici.

La domanda, di cui all'articolo 2, dovrà essere corredata dei documenti comprovanti tali requisiti e presentata e sottoscritta dal direttore e dai membri del Consiglio di direzione.

Il direttore e i membri sono in solido responsabili verso la pubblica amministrazione per le infrazioni alla presente legge,